

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 135 del 09/06/2023

Oggetto: Convenzione tra ISPRO e l'Università di Pavia per lo svolgimento di stage fuori rete formativa – Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli studi di Pavia.		
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	Manola Turci
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 24/06/2023

Pubblicato a norma di Legge il 09/06/2023

Inviato al Collegio Sindacale il 09/06/2023

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Richiamato/a:

- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, art. 18, comma 1 lettera a) che specifica come al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, l’Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 che definisce gli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione;
- il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria che prevede la possibilità, per gli atenei universitari, di avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Decreto Legislativo n. 368/1999, le attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;
- ai sensi del Decreto Interministeriale n. 402/2017, per l’attività formativa professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite convenzioni e redatti specifici progetti formativi;

Preso atto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Pavia, Prof.ssa Anna Odone, in data 17/04/2023 ha fatto richiesta ad ISPRO di accogliere medici specializzandi per l’attivazione di un percorso formativo ;

Dato atto che la Direzione dell’Istituto si è espressa favorevolmente alla richiesta di attivazione di un percorso di formazione specialistica, tramite apposito accordo convenzionale, vista la preventiva autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria e il parere favorevole del Responsabile della S.C. Epidemiologia Clinica e di Supporto al Governo Clinico di ISPRO, agli atti;

Preso atto altresì dello schema di convenzione di cui all'allegato di lettera "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà utilizzato per l'attivazione del percorso di formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva fuori rete formativa, presso la S.C. Epidemiologia Clinica e di Supporto al Governo Clinico di ISPRO;

Rilevato che l'attività oggetto della presente Convenzione è in accordo con le finalità ed i compiti istituzionali di ISPRO ed è organizzata in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di Istituto, nonché piena funzionalità dei servizi e che la stipula della suddetta convenzione non comporterà oneri di spesa per l'Istituto;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento;

Preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, autorizzandone la stipula, la Convenzione tra ISPRO e l'Università degli Studi di Pavia di cui all'allegato di lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di attivare un percorso di formazione specialistica per i medici specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva fuori rete formativa presso la S.C. Epidemiologia Clinica e di Supporto al Governo Clinico di ISPRO;
- 2) che la convenzione sopracitata non comporta alcun onere aggiuntivo per ISPRO;
- 3) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Gusinu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Enrico Volpe

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Katia Belvedere

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A"	Convenzione per la formazione specialistica fuori rete formativa tra l'Università di Pavia e ISPRO	n. pagine 10
-----------------------------	--	--------------

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale

Dipartimento Amministrativo

S.C. Epidemiologia Clinica e di Supporto al Governo Clinico

S.S. Valutazione Screening

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON
INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in, Corso Strada Nuova, 65 - 27100
Pavia - P.IVA 0046287018 in persona della Prof.ssa Odone, nata il 01/12/1984,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva,
domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova, 65, a quanto infra autorizzato in
esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del
19/09/2017, d'ora in poi Università;

E

L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO, con sede legale
in Via Cosimo Il Vecchio, 2 - 50139 Firenze, C.F. 94158910482 - P.IVA
05872050488 rappresentata dal Direttore Generale Avv. Katia Belvedere nata a
Pizzo il 06/04/1970, di seguito Soggetto Ospitante.

Di seguito anche le Parti

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature
e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche
integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione
accademica e professionale;

- l'art. 1 del D.P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione
fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini

istituzionali delle Università;

- l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socioassistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

E' PREMESSO INOLTRE CHE:

- Il Soggetto Ospitante, ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Igiene

e medicina preventiva e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

- il Consiglio della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva nella seduta del 10/05/2023 ha accertato la disponibilità della Dott.ssa Margherita Zeduri a svolgere presso tale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica Ente del SS Regione Toscana, un periodo di stage formativo.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di stage in formazione specialistica in igiene e medicina preventiva la Dott.ssa Margherita Zeduri - nata a Bergamo – il 12/07/1996 - residente a Bergamo (BG) - codice fiscale ZDRMGH96L52A7940

Art. 3 – Durata dello stage

Il periodo di stage, disciplinato dalla presente convenzione, si svolge dal 15/07/2023, o dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto se posteriore, al 30/11/2023. Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

Il Soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della SC Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico con orario di accesso 9:00 – 18:00.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- Collaborare ad almeno due casi all'analisi di statistiche sanitarie correnti, e progettarne e realizzarne almeno una in modo autonomo;
- partecipare alla progettazione e alla realizzazione di almeno due indagini epidemiologiche, progettarne e realizzarne almeno una in modo autonomo;
- collaborare ad almeno un progetto di valutazione e revisione di percorsi assistenziali integrati (cure primarie, territorio, ospedale);
- collaborare ad almeno un programma di screening;
- partecipare alla revisione critica della letteratura scientifica, con almeno una revisione sistematica con annessa meta-analisi, inerente gli interventi di prevenzione, diagnosi e cura, alla luce dell'evidence based medicine (EBM), evidence based healthcare (EBHC), evidence based prevention (EBP) e evidence based public health e collaborare all'attuazione dei principi di efficacia, appropriatezza ed efficienza nel processo decisionale in Sanità Pubblica.

Art. 6 – Natura giuridica dello stage

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di stage si svolge sotto la guida del dottor Giuseppe Gorini, indicato

come tutore dal soggetto ospitante. La Dott.ssa Maria Teresa Cuppone è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza della tirocinante presso le strutture dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) è affidato al tutore il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 11 – Copertura rischi professionali

Lo Specializzando provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee

coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medesimo presso il soggetto ospitante, manlevando l'Università ed il soggetto ospitante da qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'accensione delle polizze nonché per tutti i rischi assicurati.

ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di stage presso le strutture del soggetto ospitante e sono esposti a rischi, sono assimilati ai "lavoratori" ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale del soggetto ospitante (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro del soggetto ospitante, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

L'Università e il soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna, da parte dello specializzando al soggetto ospitante, di copia dell'attestazione finale;

b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, il soggetto ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;

c) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

d) al medico competente del soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura ospitante.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante. Per quanto riguarda gli aspetti di protezione e sicurezza derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parti si danno reciprocamente atto che le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva non comportano l'accesso dei dottori tirocinanti in zone sorvegliate o controllate ai sensi del DLgs 101/2020.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dello stage formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4 e 5. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il tirocinante è tenuto a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 "Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione" come integrato

dal codice di comportamento di ISPRO approvato con Delibera n. 265 del 30.10.2018. Il tirocinante è tenuto al rispetto delle misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza previste dalla normativa vigente sulla prevenzione della corruzione e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ISPRO 2021-2023. Il tirocinante s'impegna a trattare ogni dato, informazione, documento, cognizione, oggetto della presente convenzione nel rispetto del segreto professionale ed in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali contenute, rispettivamente: nel Regolamento europeo n. 679/2016, nel D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://privacy.unipv.it/> e <https://www.ispro.toscana.it/privacy>. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche

di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di titolari autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016) e si impegnano ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. In particolare, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dello stage e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo di stage pratico-applicativo, presso il soggetto ospitante, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati. Il soggetto ospitante, in relazione all'attività di stage, così come stabilito dall'art. 29 del GDPR, si impegna ad istruire e nominare formalmente lo specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Le Parti si impegnano a

mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 15 - Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi 6, dal 15/07/2023 al 14/01/2024.

ART. 16 - Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante PEC. L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

ART. 17 - Imposte

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a

registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014 (Autorizzazione Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia n. 1 del 22/11/2001).

.Art. 18 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Pavia, data dell'ultima sottoscrizione digitale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Il Direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva

Prof.ssa Anna Odone

ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA

Il Direttore Generale

Avv. Katia Belvedere